

**Regolamento sul trattamento dei dati personali
effettuato dall'Istituto degli Innocenti**

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 12/02/ 2020)

Sommario

Art. 1. Premessa e finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Campo d'applicazione e finalità del trattamento

Art. 4. Titolare, Responsabili, Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati e Amministratore di sistema

Art. 4 bis Il Responsabile del trattamento

Art. 4 ter I Soggetti autorizzati al trattamento

Art. 5. Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)

Art.5 bis Registro delle attività di trattamento

Art. 6. Circolazione dei dati nell'ambito dell'Istituto

Art. 7. Circolazione dei dati fuori dell'ambito dell'Istituto

Art. 8. Trattamento di categorie particolari di dati

Art. 9. Responsabilità

Art. 10. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11. Comunicazione e censimento degli archivi automatizzati e cartacei

Art. 12. Diritti dell'interessato

Art. 13. Modifiche e rinvio

Art. 1 Premessa e finalità

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione delle disposizioni del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato “Codice” come modificato dal D.Lgs 101 del 10 agosto 2018, disciplina il sistema di gestione dei dati personali all'interno della A.S.P. Istituto degli Innocenti, nel seguito per brevità "*Istituto*"
2. La finalità del presente Regolamento è assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della vigente normativa e dei diritti degli interessati, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Istituto.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si adottano le definizioni contenute nel GDPR e pertanto si intende:

- a) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) “limitazione di trattamento”: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- d) “profilazione”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- e) “pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- f) “comunicazione”: dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal Rappresentante del Titolare nel territorio

- dello Stato, dal Responsabile e dagli Incaricati e dall'Amministratore di sistema in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) “diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) “archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - i) “ Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - i bis) «soggetti che esercitano le funzioni del Titolare»: il titolare è coadiuvato dal Direttore Generale e dai Direttori di Area per i rispettivi ambiti di competenza ovvero, in ragione delle specificità organizzative della struttura di appartenenza, dai titolari di Posizione Organizzativa dai medesimi individuati. Evidenza di tali ambiti sono presenti nelle lettere di incarico.
 - j) “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo esterno che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
 - Jbis) “Sub-responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica o altro organismo, esterno, a cui fa ricorso il Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare;
 - k) “Soggetti autorizzati”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati da parte dei soggetti che esercitano le funzioni di Titolare o di Responsabile;
 - l) “interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - m) “destinatario”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
 - n) “terzo”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
 - o) “consenso dell'interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

- p) “violazione dei dati personali”: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- q) “dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- r) “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- s) “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- t) «amministratore di sistema»: la figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle banche dati informatiche, i sistemi software complessi, le reti locali e gli apparati di sicurezza;
- u) «responsabile della protezione dei dati (RPD)»: il soggetto che svolge i compiti di cui all'art. 39 del GDPR o gli ulteriori compiti affidati dal titolare del trattamento.

Art. 3. Campo d'applicazione e finalità del trattamento

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato con qualsiasi modalità dall'Istituto, dai suoi Responsabili e Sub responsabili esterni del trattamento, dai Soggetti Autorizzati e dagli Amministratori di sistema ai fini dell'esatto adempimento dei compiti assegnati nell'ambito delle proprie funzioni e, in ogni caso, nella misura a ciò strettamente necessaria.
2. I trattamenti sono compiuti dall'Istituto per le seguenti finalità:
 1. eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
 2. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
 3. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali;
 4. salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica;
 5. poter disporre di tutti gli elementi necessari per poter effettuare il monitoraggio delle attività erogate
 6. redigere e pubblicare studi e ricerche con finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (i dati relativi a tale trattamento saranno utilizzati in forma anonima);
 7. rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
 8. per specifiche finalità diverse da quelle di cui ai precedenti punti, purché l'interessato esprima il consenso al trattamento.

Art. 4. Titolare, Responsabili, Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati e Amministratore di sistema

1. Il Titolare del trattamento dell'Istituto è l'Ente nel suo complesso rappresentato dal Presidente pro tempore.

1bis) Le funzioni di Titolare del trattamento sono in capo al Presidente pro tempore dell'Ente il quale è coadiuvato dal Direttore Generale e dai Direttori di Area nei rispettivi ambiti di competenza, in conformità all'assetto organizzativo dell'Istituto e alle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Delegato del Titolare Direttore Generale, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, è investito del potere di pianificare ed attuare le linee strategiche ed organizzative dell'Ente in materia, nonché di coordinamento generale.

3. Rientrano tra i principali compiti in capo al Titolare, coadiuvato dal Direttore Generale e dai Direttori di Area nei rispettivi ambiti di competenza, quelli di:

- a) nominare i Responsabili e Sub responsabili esterni del trattamento, i Soggetti Autorizzati e gli Amministratori di Sistema, nonché di provvedere agli aggiornamenti in caso di dimissioni o cambiamenti degli stessi;
- b) applicare le procedure per garantire la corretta applicazione della normativa privacy all'interno dell'Istituto e da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, abbiano conoscenza dei dati la cui titolarità appartiene all'Istituto;
- c) garantire il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del GDP R EU 2016/ 679;
- d) garantire la sicurezza nel trattamento dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita in conformità a quanto disposto dall'art. 25 del GDPR EU 2016/679;
- e) vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento e delle istruzioni fornite

Art. 4 bis Il Responsabile del trattamento

1. Il Titolare del Trattamento, anche su proposta del Direttore Generale e dei Direttori di Area, nomina quali Responsabili del trattamento i soggetti pubblici o privati affidatari, per conto dell'Ente, di attività e servizi che per la loro realizzazione rendono necessario il trattamento di dati personali o i soggetti terzi che trattano dati sulla base di specifiche convenzioni.

2. Sono fornite ai Responsabili del trattamento adeguate istruzioni per i trattamenti nel contratto di affidamento o con separato atto giuridico che definisca la materia, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati oltre agli obblighi che il Responsabile si impegna a rispettare con la sottoscrizione.

3. E' consentita, previa autorizzazione dei soggetti di cui all'art.4, la nomina di Sub-responsabili da parte di ciascun Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento ai sensi dell'art. 28 par.4 GDPR.

Art. 4 ter I Soggetti autorizzati al trattamento

1. I Soggetti autorizzati al trattamento sono designati, all'interno della propria struttura operativa, fra il personale dipendente per l'espletamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati.
2. La designazione è fatta con atto scritto nel quale sono specificati i compiti affidati ai Soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
3. I Soggetti autorizzati effettuano tutte le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite che prevedono di:
 - a) accedere solo ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati;
 - b) trattare i dati personali di cui si viene a conoscenza per l'espletamento delle proprie funzioni, in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti che disciplinano le attività dell'Ente;
 - c) verificare costantemente i dati, il loro aggiornamento, la loro completezza e pertinenza;
 - d) custodire con cura atti e documenti contenenti dati personali ricevuti in consegna per adempiere ai compiti assegnati e restituirli al termine delle operazioni affidate;
 - e) comunicare i dati personali trattati solo previa autorizzazione;
 - f) osservare scrupolosamente le misure di sicurezza e le istruzioni impartite;
 - g) osservare, anche in seguito a modifica, trasferimento e/o cessazione del rapporto di lavoro gli obblighi relativi alla riservatezza e alla comunicazione.
4. Una particolare categoria di Soggetti autorizzati sono gli Amministratori di sistema, ovvero le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di sistemi informatici con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali; gli stessi sono designati dal Titolare o dal Responsabile con atto formale.

Art. 5. Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)

1. Il Titolare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, designa con atto ufficiale il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer) allo scopo di collaborare alla gestione degli adempimenti privacy.
2. In particolare, il Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer) è preposto a:
 - a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento e ai soggetti che ne svolgono le funzioni ai sensi dell'art.4bis nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni nazionali, dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

- b) sorvegliare sull'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali, dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
4. L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 6 del GDPR, garantisce che i compiti e le funzioni assegnati al Responsabile della Protezione dei Dati personali (Data Protection Officer) non diano adito a conflitto di interessi.

Art.5 bis Registro delle attività di trattamento

1. L'Istituto degli Innocenti tiene un registro Unico dei trattamenti contenente le informazioni di cui all' art. 30 del GDPR e che elenca i trattamenti della Direzione Generale e delle Direzioni.
2. Annualmente le Direzioni provvedono a trasmettere all'ufficio competente per le attività di Segreteria Generale l'aggiornamento delle attività di trattamento con riferimento agli ambiti di competenza.

Art. 6. Circolazione dei dati nell'ambito dell'Istituto

1. L'accesso ai dati personali da parte di strutture e/o di dipendenti dell'Istituto, che sia strettamente connesso allo svolgimento dell'attività del richiedente, deve essere soddisfatto in via diretta e senza alcuna formalità, nella misura strettamente necessaria, pertinente e non eccedente al perseguimento dell'interesse istituzionale.
 2. Laddove l'accesso sia finalizzato ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, i soggetti - di cui al primo comma - devono presentare richiesta scritta e motivata al Titolare o Responsabile che potrà concedere l'autorizzazione solo dopo aver valutato la compatibilità della richiesta con i fini istituzionali dell'Istituto e il consenso dell'interessato.
1. Per tutto quanto non espressamente disposto, si rinvia alle prescrizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 *Nuove norme sul procedimento amministrativo* e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Art. 7. Circolazione dei dati fuori dell'ambito dell'Istituto

1. La comunicazione ed il trasferimento dei dati personali da parte dell'Istituto sono permesse qualora:
 - a) siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
 - c) siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 - d) siano state espressamente autorizzate dagli interessati.
2. Al di fuori dei casi sopra esposti, l'eventuale richiesta rivolta all'Istituto e finalizzata a ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati personali, dovrà essere formulata per iscritto, adeguatamente motivata e contenere le seguenti informazioni:
 - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente
 - b) i dati cui la domanda si riferisce e le finalità nonché le modalità di utilizzo degli stessi;
 - c) l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione dei dati richiesti;
 - d) la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.
3. I soggetti di cui all'art.4bis, dopo aver valutato che il trattamento, la comunicazione o la diffusione dei dati sono compatibili con i fini istituzionali dell'Istituto, provvedono - nel rispetto delle norme stabilite dal GDPR in materia di comunicazione e diffusione dei dati personali - alla trasmissione degli stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Art. 8. Trattamento di categorie particolari di dati

1. È vietato trattare dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2. Il comma 1 non si applica quando:
 - a) l'interessato ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento;
 - b) il trattamento risulta necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato, di un terzo o della collettività, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso;
 - c) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato o è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in via giudiziale;
 - d) in tutte le ipotesi espressamente previste dalla vigente normativa.

3. Il comma 1 non si applica quando il trattamento dei dati è necessario in ambito medico per finalità di prevenzione, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione di centri di cura, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato al segreto professionale o da un'altra persona soggetta a un equivalente obbligo di segretezza.

Art. 9. Responsabilità

1. Il soggetto che, nell'adempimento delle proprie mansioni, richiede, riceve, tratta, o semplicemente ha notizia di dati è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio.
2. Nell'ambito delle responsabilità connesse con la posizione ricoperta e le funzioni svolte, si richiama la responsabilità relativa alla mancata vigilanza sull'attività degli Incaricati al trattamento dei dati.
3. La responsabilità, espressamente prevista dal GDPR per un eventuale uso non corretto dei dati personali, è a carico della singola persona, Titolare, Responsabile, Soggetto autorizzato, Amministratore di sistema cui l'uso illegittimo sia riferibile.

Art. 10. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali finalità;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati personali ai fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è effettuato nel rispetto di adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità alle norme previste dall'art. 89 del GDPR.

Art. 11. Comunicazione e censimento degli archivi automatizzati e cartacei

1. Chi intraprende un nuovo trattamento di dati o cessa un trattamento già esistente nell'ambito delle strutture dell'Istituto, o per conto dello stesso, deve comunicarlo ai soggetti di cui all'art.4, comma 1 bis).
2. Nella comunicazione dovranno essere indicate:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento;
 - b) la natura dei dati, il luogo dove vengono custoditi, le categorie di interessati cui i dati si riferiscono nonché la lista nominativa dei responsabili e degli Incaricati del trattamento autorizzati ad operare sui dati medesimi;
 - c) l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati;

- d) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea o, qualora si tratti di dati relativi alla salute e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- f) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.

Art. 12. Diritti dell'interessato

1. All'interessato, i cui dati siano in possesso dell'Istituto, spettano i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, ovvero di ottenere, a cura del Titolare o del Responsabile, senza ritardo:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, della loro origine, della finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o autorizzati; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- b) la cancellazione dei dati e/o la limitazione del trattamento dei dati qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR EU;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- f) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2. Per le richieste volte ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali relativi all'interessato, alla loro origine, alle finalità e modalità del trattamento o alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, può essere chiesto all'interessato stesso, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

3. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta indirizzata senza formalità al Titolare o al Responsabile, anche per il tramite di un Incaricato, alla quale deve essere fornito un idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta sarà ritenuta valida anche se

effettuata da persone terze, enti, associazioni od organismi muniti di delega o procura scritta dell'interessato.

Art. 13. Modifiche e rinvio

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente legislazione nazionale e comunitaria.